IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PICCIOTTO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110, 595, PRIMO E SECONDO CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (REALE ORONZO)

il 5 novembre 1965

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 3 novembre 1965.

L'onorevole Picciotto Gino è stato querelato dal dottor Stefano Rivetti per concorso nel reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 24284/61 della Procura di Roma).

Il Ministro REALE.

All'onorevole Presidente della Camera dei Deputati Roma

Roma, 14 ottobre 1965.

Sul quotidiano L'Unità del 22 febbraio, 21 marzo e 2 aprile 1961 venivano pubblicati gli articoli intitolati « Nessuno andrebbe in Chiesa se i miracoli fossero tutti come quelli fatti

da Rivetti »; « Violando i contratti gli industriali arrotondano del 15 per cento i loro profitti », a firma di Picciotto Gino, e « Basta raggiungere i 18 anni di età per essere licenziati dal Conte Rivetti », redatto da Gigliotti Antonio.

A seguito di querela presentata per il reato di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa, dal dottor Stefano Rivetti, veniva instaurato procedimento penale nei confronti di Melillo Michele, direttore responsabile del quotidiano L'Unità, e nei confronti di Picciotto Gino e di Gigliotti Antonio, rispettivamente autori degli articoli pubblicati in data 28 marzo e 2 aprile 1961.

All'udienza del 13 maggio 1965 il Tribunale di Roma, su istanza della difesa, disponeva la restituzione degli atti a questo Ufficio per richiedere la prescritta autorizzazione a procedere nei confronti di Picciotto Gino, eletto nel frattempo deputato al Parlamento.

A norma della circolare ministeriale n. 553/345 del 12 agosto 1955 veniva data notizia del procedimento penale instaurato a suo carico all'onorevole Picciotto il quale, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 250 del Codice di procedura penale, dichiarava che quanto era stato da lui scritto nell'articolo intitolato « Violando i contratti gli industriali arrotondano del 15 per cento i loro

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

profitti » – pubblicato su L'Unità del 21 marzo 1961 – corrispondeva all'effettiva situazione esistente 'nell'ambito degli stabilimenti Rivetti in Praia a Mare e sollecitava un'inchiesta diretta ad accertare la situazione da lui denunciata.

Poiché nel contenuto dello scritto a sua firma si ravvisano gli elementi del reato di diffamazione in danno del Rivetti, al quale si attribuiva il fatto determinato di violare abitualmente i contratti di lavoro e di evadere ogni obbligo di legge nelle fabbriche industriali da lui dirette dando prova di « occhiuta rapina », chiedo la prescritta autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Picciotto Gino per il reato previsto dagli articolo 110-595 capoverso primo e secondo del Codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Il Procuratore della Repubblica VELOTTI.